

Scheda di sintesi - 10 dicembre 2014

Nuovo regime dei minimi

Legge di Stabilità 2015

(approvata dalla Camera e in esame al Senato)

Il Disegno di Legge di Stabilità 2015 già approvato dalla Camera (e ora in discussione al Senato) interviene profondamente nei confronti dei liberi professionisti introducendo un nuovo regime forfetario agevolato al posto dell'attuale regime dei minimi.

Di seguito riportiamo una sintesi non esaustiva delle principali caratteristiche del nuovo regime.



Caratteristiche del nuovo regime

Le principali caratteristiche del nuovo regime forfetario sono le seguenti:

Limite di fatturato	variabile tra 15.000 euro e 40.000 euro all'anno in funzione dell'attività svolta (per i professionisti il limite è pari a 15.000 euro)
Imposta sostitutiva	15%
Determinazione imponibile	l'imposta non si calcola come differenza tra ricavi e costi ma attraverso coefficienti riduttivi del reddito fatturato, variabili in funzione dell'attività svolta (per i professionisti il coefficiente è pari a 78%)
Ritenuta d'acconto	i ricavi e i compensi non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta
Studi di settore	è prevista l'esclusione dell'applicazione degli studi di settore
Scritture contabili	è previsto l'esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.
Limiti temporali	non sono previsti limiti temporali né limiti anagrafici

Requisiti di base

Possono accedere al nuovo regime forfetario i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni (quindi professionisti) che soddisfino i seguenti requisiti:

Ricavi e compensi	hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati di seguito, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata
Spese per lavoro accessorio, dipendenti, collaboratori	hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro
Costo dei beni strumentali	il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000 euro

Tetti di reddito e coefficienti riduttivi

Di seguito sono riportati i tetti di reddito per le diverse attività e i rispettivi coefficienti riduttivi:

Tipologia di attività	Tetto di reddito	Coefficiente
Industrie alimentari e delle bevande	35.000 euro	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	40.000 euro	40%
Commercio ambulante di alimentari e bevande	30.000 euro	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	20.000 euro	54%
Costruzioni e attività immobiliari	15.000 euro	86%
Intermediari del commercio	15.000 euro	62%
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione	40.000 euro	40%
Attività professionali	15.000 euro	78%
Altre attività economiche	20.000 euro	67%

Requisiti di base

Non possono avvalersi del regime forfetario:

Regimi speciali	Le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito
Non residenza	I soggetti non residenti
Cessioni	I soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
Partecipazione a società	Gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni ovvero a società a responsabilità limitata

Agevolazioni per nuove attività

Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i 2 anni successivi, il reddito imponibile è ridotto di un terzo, a condizione che:

Condizione 1	il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare
Condizione 2	l'attività da esercitare non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni
Condizione 3	qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti nei requisiti di base